

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 1 agosto 2025, n. 338

[ID VIP 13290] - Parco agrivoltaico denominato “EUCLIDE” di potenza installata pari a 50,13 MW e potenza massima di immissione pari a 45 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EUCLIDE S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio

2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 luglio 2025, n. 21 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 30 settembre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 luglio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita’ stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche’ di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneita’ di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemporata la necessita’ di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalita’ di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 72663 del 16.04.2025, acquisita in data 17.04.2025 al prot. n. 203261 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva

- “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 203958 del 17.04.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 234743 del 06.05.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 66986 del 07.02.2025, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato che le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto non sono soggette a Vincolo Idrogeologico;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13290, **subordinatamente** alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato “EUCLIDE” di potenza installata pari a 50,13 MW e potenza massima di immissione pari a 45 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), in oggetto epigrafato, proposto dalla società “EUCLIDE” S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e

per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 13290.pdf - 0070dae1e0c15bd1d76c3026f818ad952f7eb7c50673ef964ae165d53cc78450

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13290
Oggetto:	Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Euclide" di potenza installata 50,13 MW e potenza massima di immissione pari a 45 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)" impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Proponente	Euclide S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica di denominato "Euclide" di potenza installata 50,13 MW e potenza massima di immissione pari a 45 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), località Salvetere, e con opere di connessione alla RTN ricadenti nei territori di Candela (FG) e Melfi (PZ).

L'impianto composto da 9 Campi e sarà costituito da:

- **69.628** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 720 Wp;
- n°18 cabine di campo di trasformazione MT/BT a 30 kV;
- n°3 locali magazzino, e n° 3 distinti ricoveri nelle diverse aree di impianto per il ricovero degli ovini;
- n°1 cabina di raccolta;

Dalle cabine di trasformazione, l'energia prodotta verrà convogliata attraverso le linee MT a 30kV alla sottostazione AT/MT utente, posta nelle vicinanze della stazione SE di RTN, ove verrà trasformata alla tensione di 150 kV per consentire il trasporto dell'energia prodotta fino al punto di consegna della rete di trasmissione nazionale. L'impianto sarà infatti collegato in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV dell'esistente Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", nel Comune di Ascoli Satriano (FG), previa realizzazione degli interventi estratti dalla STMG elaborata da Terna consistenti in:

1. un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" nel Comune di Ascoli Satriano (FG), la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto"
2. futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi" nel Comune di Melfi (PZ).

La sottostazione AT/MT sarà principalmente costituita da n°7 stalli di trasformazione 150/30kV per l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture.

La lunghezza dell'elettrodotto in MT di collegamento tra l'impianto e la SSE Utente sarà di circa 3 km, mentre l'elettrodotto in AT di connessione tra la SU e la SE Camerelle avrà una lunghezza complessiva di circa 531,51 m.

L'impianto agrivoltaico e le opere di utente per la connessione ricadono nel Comune di Ascoli Satriano, mentre parte delle opere di rete, consistenti nella realizzazione del "NUOVO ELETTRODOTTO 150 kV IN CAVO INTERRATO "SE MELFI 380-SE VALLE", interessano anche i Comuni di Candela e Melfi.

La stazione Utente risulta essere autorizzata con DD n. 188 del 23 luglio 2024.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di **69.628** moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino Luxor modello Eco Line N-Type Glass-Glass Bifacial M132 da 720 Wp delle dimensioni di 1303x2384 mm ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di $\pm 55^\circ$ e avranno altezza minima da terra 1,30 m, altezza massima di 3,30 m e altezza al baricentro di rotazione di 2,40 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di circa 6,0 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'area d'impianto è posta a Sud/Est rispetto al nucleo urbano di Ascoli Satriano a cavallo dell'autostrada A16, compresa tra i toponimi di Masseria Salvetere ad Ovest, Masseria Belmonte e Salatti ad Est, Masseria Paradisi a Sud. Morfologicamente tra i rilievi principali di M.te la Fica a Nord/Ovest e Serra del Riposo a Sud/Ovest.

Le aree occupate dall'impianto agrivoltaico sono pari a circa 96,17 ha e sono censite nel catasto del Comune di Ascoli Satriano (FG) nello specifico:

- Foglio di mappa 83, p.lle 134, 136, 138, 28, 61, 69, 70, 102, 137, 203, 205;
- Foglio di mappa 92, p.lle 45, 52, 212, 213, 228, 229;
- Foglio di mappa 85, p.la 90, 93, 95.

L'area individuata per la realizzazione della Stazione Utente ricade nel Comune di Ascoli Satriano nord-ovest dell'area d'impianto e risulta censita presso il NCT di Ascoli Satriano al fg.82 part.lla 11.

Secondo il **Piano Urbanistico Generale PUG del comune di Ascoli Satriano** l'area oggetto di intervento ricade in Zone di tipo **“Zone per attività agricole”**.

In riferimento alle tavole del PUG si evince che le aree di impianto:

- ricadono parzialmente in “Zone agricole sottoposte a tutela” (Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano) e per buona parte in “Zone per attività agricole”;
- sono esterne alla fascia di tutela di 70 m delle strade-ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici;
- ricadono in aree a media visibilità.




Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto




Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico



Figura 03: Particolare su ortofoto della SE RTN di allaccio con i tracciati degli elettrodotti

CONSIDERAZIONI SUL IDONEITA' DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;

lett. C bis1) L'area di progetto **non ricade** in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;

lett. C ter) Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area è racchiusa parzialmente in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le **cave** e le miniere.

Nelle vicinanze dell'impianto posta a nord ovest è presente una cava autorizzata GECAR SRL - Cod C_FG_00208 con Inerti alluvionali;

2. L'area è racchiusa parzialmente in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;

Nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto sono presenti:

- Impianto Eolico E/03/05 - E/25/05 - E/CS/A463/2 (autorizzato con DIA)
- Impianto Fotovoltaico FV F/CS/A463/2 autorizzato in DIA.

Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interullo ambientale 32983/2023 tali aree "sono da considerarsi come aree industriali". Si può considerare un buffer di 500 m intorno ad ogni area occupata dagli impianti. (Fig.04)

3. l'area di impianto **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

Dall'esame della cartografia si evince che quasi tutta l'area di impianto è ricompresa nel buffer dei 500 m da cave, aerogeneratori e impianto fotovoltaico. Solo parte dei campi 2, 4 e 6 non sono ricompresi.

Tale area è parzialmente idonea ai sensi dell'art. c ter.




Figura 04: Area di impianto su ortofoto con indicazione degli impianti elettrici e fotovoltaici esistenti con relativo buffer di 500 m

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. (Fig.05)

L'area risulta IDONEA.

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti vincoli delle componenti culturali anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 (Fig.04):

- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: a-Siti interessati da beni storico culturali:
 - Masseria SALVETERE già Salvetro e Mass. s. Lonardo - Cod FG003720 – NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 - Ascoli Satriano, Loc Salvetero – Masseria - Eta' XIII sec. – Segnalazione Architettonica;
 - SALVETERE Cod FG007081 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Fattoria –Età tardoantica (IV-VI sec.d.C.) – Segnalazione Architettonica;
 - SALVETERE Cod SP612_FG007063 / SP612_FG007064/ SP612_FG007065 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Villaggio –Età Neolitico / Eta' Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Eneolitico (3.000-2.000 a.C.); Bronzo (generico) – Segnalazione Archeologica;
 - SALVETERE Cod SP613_FG007067 + SP613_FG007066 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Villaggio –Età Bronzo (generico); Eta' Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Età romano imperiale (I-III sec.d.C.); Età tardoantica (IV-VI sec.d.C.) – Segnalazione Archeologica;
 - SALVETERE Cod SP617_FG007085 + _FG007086 + _FG007087 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Villaggio – Bronzo (generico); Eta' Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Età romano imperiale (I-III sec.d.C.); Età tardoantica (IV-VI sec.d.C.) – Segnalazione Archeologica;
 - SALVETERE Cod FG007080 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Fattoria –Età romano repubblicana (fine VI-I sec. a.C.) – Segnalazione Archeologica;
 - SALVETERE Cod FG007102 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Fattoria –Età Media età repubblicana (ultimo quarto IV sec.a.C. - II sec. a.C.) – Segnalazione Archeologica;
 - PIANO DI SEPA Cod FG007098 - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Edificio – Età tardoantica (IV-VI sec.d.C.) – Segnalazione Archeologica;
 - MASSERIA PANDISCI già Mass Bisciglieto annessi Cod - - NTA PUG art. 96 - DGR n. 789/21 – Ascoli Satriano Loc S. Antonio – Struttura agro pastorale – Età XII sec. – Segnalazione Architettonica;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: c-Aree a rischio Archeologico:
 - Salvetero Cod FG000699 – Villaggio - Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico per presenza di frammenti;
 - Sant'Antonio Cod FG007150 – Villaggio - Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografia aerea;
 - SALVETERE Cod FG007149 – Villaggio - Media Eta' repubblicana(ultimo quarto IV sec.a.C. - II sec. a.C.) : Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografia aerea;
 - Masseria Pandisci Cod FG007151 – Villaggio - Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografia aerea;
 - Masseria Belmonte Cod FG007152 / FG007153 – Neolitico (generico) - Eta' Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografia aerea;
 - SALVETERE Cod FG007149 - Villaggio – Neolitico (generico) - Aree a Rischio Archeologico traccia da fotografia aerea;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: b-Aree appartenenti alla rete dei tratturi:
 - Tratturello Foggia Ascoli Lavello N°36 - Classe B, Non Reintegrato;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: Aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative: dei Siti interessati da beni storico culturali;
- **Componenti Culturali ed insediative:** BP: Aree gravate da usi civici validate - TATO II: immobili gravati di uso civico del pascolo ed ubicati nei comprensori CONCINTI e LOCAZIONE di ORDONA (rif.: Sentenza Commissariale in DATA 15 luglio/ 17 settembre 1938) - VERIFICA CASTELLANO Luglio 1958 (aggiornato il 27/06/1964);
- **Componenti dei Valori Percettivi:** UCP: Strade a valenza paesaggistica (poligoni) (strade marane) Fascia di tutela 70 m art. 96 - DGR 789/21 art. 10.04bis - C.2 - punto3, co.5;
- **Componenti Coni Visuali:** UCP: Coni Visuali Area a media visibilità art. 96 - DGR 789/21 art. 10.04bis - C.2 - punto3, co.5;

- **Componenti delle Aree Protette e dei siti Naturalistici:** BP - Parchi e riserve - Fiume Ofanto - Parco Naturale Regionale, CODICEAP: EUAP1195 LR n. 19 del 24.7.1997, decreto: L.R. n 37 del 14.12.2007 e n. 07 del 16.03.2009, Pubbl: BURP n. 181 suppl. del 19.12.2007 e n. 44 del 20.03.2009;

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter) punto 2 e c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*.




Figura 05: Area dell'impianto fotovoltaico con segnalazione dei vincoli del PPTR con buffer 500 m

Il cavidotto invece segue quasi esclusivamente le strade pubbliche esistenti. Nel suo percorso attraversa:

- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
- Layer: BP - Zone gravate da usi civili (validate) (in 4 tratti)
- Layer: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
 - CODICE: N.C., COMUNE: ASCOLI SATRIANO, PROVINCIA: FG, DENOMINAZI: POSTA DI SALVETRO, TIPO_SITO: MASSERIA, ID_VINCOLO: N.C., NUMERO_DEC: N.C., ID_VINCOLI: N.C., LOCALITA: N.C., CATEGORIA: INSEDIAMENTO, FUNZIONE: PRODUTTIVA AGRO PASTORALE, PERIODO: NC, CLASS_PPTR: Segnalazione Architettonica
- Layer: aree appartenenti alla rete dei tratturi (e relative aree di rispetto)
 - Num_Ordin: 54, Denom_trat: Regio Tratturello Candela Montegentile, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: ASCOLI SATRIANO
 - Num_Ordin: 36, Denom_trat: Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, Reintegra: Non Reintegrato, Ar_Risp: 30, ANOME_COM: ASCOLI SATRIANO

- Layer: siti storico culturali - Area di rispetto - siti storico culturali
- Layer: UCP - Strade a valenza paesaggistica (strade marane)



Figura 06: Ubicazione impianto e cavidotto rispetto a vincoli P PTR con buffer 500 m

Verifica Area Non Idonee ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE** (Fig.07). Dall'esame della cartografia risulta che il progetto **non interferisce** con aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010.




Figura 07: AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010.

Si segnala che dall'esame della cartografia del PTCP della provincia di Foggia Tavola Q1.2, allegata dal Proponente, risulta che il progetto **interferisce** con aree classificate come "non idonee" per la tipologia di impianto fotovoltaico, ai sensi del R.R. 24/2010. (Fig.08).

L'impianto ricade nella tipologia F7




Figura 08: AREE NON IDONEE ai sensi della Tavola Q1.2 del PTCP Foggia ai sensi del R.R. 24/2010.

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue. In tale area si rilevano impianti eolici e l'impianto fotovoltaico già realizzato, codice F/CS/A463/2. Esso è stato correttamente considerato nell'analisi (documento "18_ImpattiCumulativi"), unitamente ad impianti in progetto e di altre fonti. L'analisi condotta conduce a considerare non particolarmente significativo l'impatto cumulativo degli impianti FER, conclusione condivisibile.




Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

- a) Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina www.acredia.it **Non** risulta che la Società progettista **Arato Srl** dell'impianto denominato **“Euclide”** sia in possesso di Certificazioni attestanti l'adesione a sistemi di qualità e di gestione ambientale.
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili. Il proponente rimarca che la realizzazione dell'intervento contribuirà a ridurre sensibilmente l'emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti secondo quanto indicato nella tabella che segue (ciclo di vita indicato = 30 anni):

Inquinante	Fattore di emissione specifico [g/(t/GWh)]	Mancate emissioni di inquinanti (t/anno)
CO2	474	39 820,74
NOX	0,373	31,34
SOX	0,427	35,87
Polveri	0,014	1,18

Tabella tratta dalla Relazione Tecnico-Descrittiva 01_RelazioneDescrittiva.pdf (pag.54).

- c) Il proponente dell'impianto previsto in agro di Ascoli Satriano (FG) e denominato **“Euclide”**, dichiara una **superficie catastale complessiva di 119,92 ettari** di cui **utilizzata 96,17 ha, recintata 73 ha** ed effettivamente **coltivata entro l'area recintata di solo 44,50 ettari**. La centrale energetica è composta da 9 campi e si prevede l'installazione di **moduli** fotovoltaici aventi le caratteristiche già elencate in premessa, montati su trackers della Soltec, in acciaio strutturale zincato, in configurazione 1P, ad inseguimento monoassiale, su pali infissi nel terreno per una profondità di circa 2 metri.

La distanza tra i supporti (Pitch) è di circa 6,00 metri, passo piuttosto contratto anche considerando la dimensione dei pannelli, da cui risulta una fascia libera compresa, a seconda dell'inclinazione dei moduli, tra circa 4,00 metri e 5,00 metri. La massima angolazione dei pannelli è di +/-55° sull'orizzontale e le distanze dei pannelli da terra sono quelle definite in premessa.

Nell'insieme si può affermare che sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola e che **in rapporto all'energia prodotta l'impianto sacrifici al mero uso agricolo finalizzato al pascolo, una superficie contenuta**. L'intervento, cancella la trama agricola esistente e vi si sovrappone dando assegnando la giacitura ottimale al rendimento energetico dei moduli, configurando un impianto del tipo “a unica tessera” interrotto solo dalla viabilità di campo o dal quadro vincolistico.

In merito alle operazioni di **lavaggio periodico dei pannelli** negli elaborati si dichiara che sono previsti n. 3 interventi all'anno ma non sono riportate specifiche, prodotti e modalità.

- d) L'impianto **Non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche, a meno della vicinanza a numerose **torri eoliche di grande taglia** che si trovano al contorno delle aree di intervento, inoltre, in adiacenza al lotto numero 8 vi è un **piccolo impianto FTV**. L'impianto inoltre si trova in prossimità dell'**Autostrada A16** e, a margine di ciò, le aree coinvolte sono zonizzate come “agricole”, censite catastalmente come terreni condotti a seminativo ed effettivamente in tale modo utilizzate.

Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono il sistema di illuminazione e videosorveglianza con posa di **385** pali alti circa 5,00 metri (cfr. voci n. 39 e 40 del Computo Metrico) con 770 telecamere e lampade LED, **la nuova viabilità interna e perimetrale** caratterizzata da larghezza di carreggiata da 4,00 metri e i cabinati (**18 cabine**

power station, 1 cabina di raccolta, 3 locali magazzino) che impegnano complessivamente **66.376 mq** e la SSE.

e) La progettazione agronomica dell'impianto **Non** prevede il mantenimento della coltura attuale (seminativi in terreni prevalentemente non irrigui e condotti a frumento) ma replica l'avvicendamento di colture a rotazione e, secondo quanto dichiara il proponente, migliora l'attuale attività svolta dall'azienda agricola coinvolta nel progetto, sfruttando quanto acquisito dalla stessa in merito all'allevamento delle razze Bergamasca e Ile de France, incrementandone il numero di capi. Nel caso del progetto le coltivazioni agricole sono dunque finalizzate all'attività zootecnica di pascolo di ovini, anche per la produzione di prodotti caseari DOP. L'intervento ipotizza, per circa 63 ettari, la *"coltivazione di specie foraggere perennanti per la costituzione di prati stabili e pascolo di ovini"*. Su tutta la superficie verranno seminate ogni 5 anni foraggere in consociazione con prevalenza di graminacee (prevalentemente **Loietto Perenne** e **Festuca Arundinacea** e in misura inferiore Fleolo pratense, Erba Mazzolina e leguminose come la Lupinella, il trifoglio adatte anche al di sotto dei pannelli). Il sistema di pascolamento indicato è a rotazione, dividendo le aree in tre recinti di circa 21 ettari ognuna, di modo da consentire alle aree non brucate una crescita adeguata secondo opportune pause. Per ovvie ragioni funzionali e dimensionali **Non** si prevede invece il mantenimento del frumento ma colture differenti, e un'attività, in linea teorica compatibile col sistema di produzione energetica, per quanto il passaggio di ovini può comportare rischi rispetto alla stabilità dei pali di supporto ai pannelli, rendendo dispendiosa la manutenzione del settore a pascolo. Ad ogni modo il piano colturale / zootecnico che si sostituisce alla coltivazione attuale e prevalente di frumento, prevede:

- Sistema di pascolamento a rotazione su 63 ettari, suddivisi in 3 aree di 21 ettari ciascuna, consentendo alle aree non brucate di svilupparsi. Per il bestiame saranno montate delle strutture di ricovero temporaneo per ovini (tende)
- Sottocampo n. 9 e nelle altre aree coltivabili adiacenti alle aree recintate (15 ettari) si coltiveranno essenze foraggere annuali in purezza e in consociazione. Le aree del campo 9 sottostanti i pannelli verranno lasciate a prato naturale *"come la migliore coltivazione da effettuare"* (pag. 25 Relazione Paesaggistica);
- Totale area a verde coltivabile **883.439 mq** (fascia di mitigazione + aree non recintate coltivabili + aree coltivabili tra i trackers) (cfr. tabella n. 6 Sintesi Non Tecnica).

L'azienda agricola, in caso di realizzazione dell'intervento, gestirà i fondi in base a quanto indicato nella tabella che segue:

Attività Agricole	Frequenza
Concimazione area foraggere (campo 9)	annuale in presemina
Semina foraggere	annuale (tra dicembre e gennaio)
Raccolta foraggere	annuale (maggio)
Concimazione prato stabile	ogni 5 anni in presemina
Semina prato stabile	ogni 5 anni (ottobre/novembre)
Raccolta foraggere	annuale (maggio)
Concimazione prato stabile	ogni 5 anni in presemina
Concimazione olive	annuale in primavera
trattamenti fitosanitari olive	annuali se necessari (tra marzo a settembre)
Trinciatura e/o fresatura sottochioma olive	annuale
Potatura olivi	ogni 2 anni
Raccolta olive	annuale (tra ottobre e novembre)
Rotazione ovini al pascolo	ogni 15 giorni su tre aree
Produzione agnelli per la vendita	2 volte l'anno

Tabella n. 8 della Relazione Descrittiva – elenco e frequenza degli interventi a cura della Azienda Agricola indicata.

Il proponente, in merito al fabbisogno idrico, sembra optare per sistemi di irrigazione localizzata (a goccia) e per sub irrigazione, metodi che bagnano le porzioni di terreno dove si concentra l'apparato radicale, consentendo oculato impegno della risorsa idrica e consente fertirrigazione e numerosi vantaggi applicativi e diverse operazioni manutentive (cfr. Relazione Agroeconomica pag. 44). In prossimità dell'impianto è presente un corso d'acqua dal quale è possibile prelevare acqua di abbeverata per gli ovini previa autorizzazione (annuale) all'emungimento.

- f) Il progetto, prevede uso di pannelli bifacciali su inseguitori solari, in grado di sfruttare al massimo la radiazione solare per la produzione di energia.
- g) Il proponente **Non** è un'azienda agricola bensì una Società di progettazione, tuttavia nella documentazione di progetto risulta indicata un'azienda agricola locale che sarebbe stata coinvolta nella fase progettuale con l'impegno di assumere la conduzione agricola dei suoli in caso di realizzazione dell'intervento. Ad ogni modo l'azienda indicata **Non** risulta al momento tra i proponenti, ma è la seguente:

Dati Generali	
Ragione sociale:	Azienda Agricola Carrillo Antonio
P.IVA	02226390710
Sede legale	Località Corleto, 104 – 71022 Ascoli Satriano (FG)
Rappresentante legale:	Antonio Carrillo

Tabella tratta dall'elaborato 01_SNT.pdf Sintesi Non Tecnica – pag.9

- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par. 16.2) L'intervento **Non** soddisfa molti dei numerosi criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva e ambientale**:

- Fascia di mitigazione perimetrale lungo le recinzioni ampia 10 metri, pari a 105.128 mq (sup. non recintata) mediante piantumazione di 7.322 di ulivi secondo due filari, di cui quello esterno di 5.233 piante della varietà Favolosa con sesto ogni 2 metri e quello interno con 2.089 piante di Leccino con sesto ogni 5 metri (cfr. voce n. 91 del Computo Metrico).
- Ulteriori Aree coltivabili 123.030 mq (sup. non recintate)
- Ulteriori Aree a verde 673.252 mq

Par. 16.4) L'impianto ricade all'interno dell'**Ambito paesaggistico n. 4 denominato “Ofanto”** nella **Figura territoriale “la media valle dell’Ofanto”**. L'area è infatti caratterizzata dal sistema delle marane, tipici corsi d'acqua del basso Tavoliere. Ascoli Satriano si inserisce nell'ambito del sistema insediativo de “La pentapoli di Foggia” costituita da un sistema reticolare delle cinque città del tavoliere, con perno a Foggia e diramazioni stellari a tela di ragno. Il paesaggio dominante che si riscontra anche nell'area di che trattasi è quello del seminativo a trama larga, segnato anche dalle opere della Riforma Agraria.

Le aree di progetto sono contornate da numerosi Versanti, fiumi, torrenti e corsi d'acqua e sono vicine ad una estesa Area Protetta denominata **“Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”**. Parte delle aree coinvolte ricade in aree di pertinenza fluviale. I settori inoltre sono vicini a numerosi beni segnalati, conseguentemente l'impianto si interpone tra le principali emergenze architettoniche presenti compromettendo i consolidati rapporti di intervisibilità.

Nell'area di intervento non vi sono colture di pregio, tuttavia la coltivazione del frumento, benché non rientri nei Disciplinari di Produzione è certamente una coltura tradizionale, caratteristica e strutturante il paesaggio. Per quanto riguarda le varietà scelte per il doppio filare di uliveto, **Favolosa e Leccino** (favorite perché resistenti alla Xylella Fastidiosa e in quanto caratterizzate da uno sviluppo relativamente precoce), si rileva che trattasi anche in questo caso di varietà non contemplate nei Disciplinari per la produzione di Olio extra vergine d'Oliva. Il Leccino produce un'oliva che si presta sia alla produzione di Olio e sia al consumo diretto.

In merito alla scelta zootecnica il proponente asserisce che intende **recuperare e valorizzare la filiera agroalimentare tradizionale del luogo** introducendo capi della razza Gentile di Puglia, minacciata di estinzione (FAO 2007) la cui origine può essere ricondotta all'area compresa tra i fiumi Fortore, l'Ofanto, il Gargano e il Sub Appennino Dauno, razza conosciuta per la sua lana e per una discreta produzione di carne. Inoltre il suo latte è utilizzato per la produzione del Canestrato Pugliese DOP.

Pertanto si può affermare che l'intervento, favorisca le produzioni di pregio e che ciò potrebbe trovare ulteriore conferma qualora si optasse per realizzare l'opera di mitigazione visiva perimetrale con varietà di ulivi elencate nei Disciplinari delle produzioni di qualità.

Par. 16.5) Il proponente intende mettere in atto misure di mitigazione e di compensazione realizzando quanto indicato al precedente Punto 16.3.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Secondo quanto riportato nell'elaborato “25 R Relazione Agroeconomica” l'attuale coltivazione dell'area è a seminativo, a prevalenti colture agrarie a ciclo annuale come il frumento duro, il pomodoro.

Il progetto dell'impianto agrivoltaico prevede la coltivazione di foraggere, allevamento di ovini e olivo nella fascia di mitigazione.

L'impianto agricolo prevede limitatamente al campo 9 e nelle ulteriori aree coltivabili adiacenti al suddetto campo per una superficie complessiva coltivabile pari a circa 15 ettari, la coltivazione di essenze foraggere annuali in purezza o in consociazione (graminacea e leguminosa) come Orzo e Favino in rotazione con Avena e Veccia, Loiessa e Trifoglio incarnato.

Le aree sottostanti i pannelli fotovoltaici del sottocampo 9 verranno lasciate a prato naturale, come la migliore coltivazione da effettuare.

Nei sottocampi 1,2,3,4,5,6,7,8, si prevede la coltivazione di specie foraggere perennanti per la costituzione di prati stabili e il pascolo di ovini. Su tutta la superficie verranno seminate ogni 5 anni essenze foraggere in consociazione costituite essenzialmente da graminacee come il Loietto Perenne, la Festuca Arundinacea, il Fleolo pratense, il Loietto ibrido, l'Erba Mazzolina e leguminose come la Lupinella in guscio, il Trifoglio pratense, il Trifoglio Bianco repens. (Fig.10)

La conduzione dei terreni sarà affidata all'azienda agricola Carrillo Antonio con sede operativa in Ascoli Satriano (FG), Località Azienda Corleto, azienda agricola ad indirizzo foraggiero-zootecnico.

Per le particelle interessate dall'installazione dell'impianto sono stati siglati dei contratti preliminari di diritto di superficie e/o di compravendita tra il proponente l'iniziativa ed i singoli proprietari.




Figura 10: Suddivisione aree interessate dal progetto agricolo

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati da quanto riportato nell'elaborato "25 R Relazione Agroeconomica":

ID Campo	Area occupata dai tracker tilt 6° [mq]	Area catastale [mq]	Area recintata [mq]	Area viabilità interna e piazzole dei locali tecnici [mq]	PV Area [mq]	Arece recintate coltivabili tra i tracker [mq]	Ulteriori aree non recintate coltivabili [mq]	Area della fascia di mitigazione perimetrale - L=10m [mq]	Lunghezza della fascia di mitigazione perimetrale [m]	Totale area verde [mq]
Campi 1 - 2	79789	1199263	2558444	18096	237748	157960	31058	28324	2850	217342
Campo 3	10443		36185	4087	138811	91633	28996	21500	2181	142129
Campo 4	36736		116775	10061						
Campo 5	5979		278855	28647	250208	166989	62975	44477	4472	274441
Campo 6	39895									
Campi 7 - 8	37346									
Campo 9	11957		45955	5485	40470	28514	0	10827	1109	39341
TOT.	222.143	1.199.263	733.614	66.376	667.238	445.095	123.030	105.128	10.612	673.252

Le aree di intervento sono state suddivise in sottocampi e nella tabella seguente sono riportate nel dettaglio tutte le superfici includendo anche le fasce di mitigazione.

Rif.	DESCRIZIONE	Sup. [mq]	DATI IMPIANTO			CONTROLLO
			Sup. π (non coltivabile)	Sup. π (coltivabile)	Sup. π / Sup. tot. ($>0,9186$ -> 0,70)	
A	Superficie catastale	1.199.263				
B	Fasce non recintate perimetrali di mitigazione	105.128				
C	Ulteriori aree non recintate coltivabili	123.030				
D	Superficie recintata	733.614				
E	Superficie catastale effettivamente utilizzata (B+C+D)	961.771				
F	Superficie occupata da locali tecnici e viabilità (non coltivabile)	66.376				
G	PV area (area installazione tracker)	667.238				
H	Superficie in pianta moduli PV (non coltivabile limitatamente al campo 9)	11.957				
I	Superficie recintata coltivabile tra i tracker (G-H)	655.281				
L	Totale area verde (B+C+I)	883.439				

Nell'elaborato succitato si includono nell'area totale dell'agrovoltaitco anche alcune aree coltivabili esterne allo stesso e le fasce di mitigazione che non rientrano nella superficie totale recintata.

I tracker monoassiali (Fig. 11) nella loro posizione più bassa raggiungono 1,30 m da terra, mentre l'altezza massima in posizione orizzontale sarà di circa 2,40 metri per una altezza massima di 3,3 m in posizione di massima inclinazione. L'interdistanza tra i tracker è di 6,00 metri e nella posizione orizzontale restano solo 3,60 m che consente il passaggio di mezzi di piccola dimensione come rappresentato dal proponente. Infatti propone macchine che hanno larghezza max di 1,774 m e altezza max di 2,217 m, che limita il passaggio in sicurezza tra i tracker in movimento di tali mezzi per le pratiche agricole di aratura e semina solo nella fascia tra i tracker, in considerazione che la loro posizione più bassa è di soli 1,30 m. Quindi l'area al di sotto i tracker appare difficilmente coltivabile sia per i motivi precedentemente citati che per lo scarso irraggiamento dovuto all'altezza e alla bassa interdistanza tra i tracker. Infatti nel Campo 9 l'area coltivabile è solo quella tra i tracker.

Per la gestione della manutenzione dei pannelli mancano informazioni sulle sostanze che saranno utilizzate per la pulizia, come anche quelle utilizzate per la rimozione dei muschi, se compatibili.

Infine si segnala una discrepanza tra quanto riportato in "25 R Relazione Agroeconomica" e "12 D Particolari Moduli" con "11 D Particolari Mitigazione" sulle interdistanze dei tracker. (Fig. 11)




Figura 10: Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali

Figura 11: Stralcio sezione impianto dall'elaborato "11 D Particolari Mitigazione"

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \cdot S_{\text{tot}}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo la superficie totale dell'agrivoltaico è solo quella recintata di 73,3614 Ha. Ad essa va sottratta l'area della viabilità interna di 6,6376 Ha e quella dei pannelli nel Campo 9 non coltivabili di 1,1957 Ha, per cui abbiamo 65,5281 di superficie coltivabile e pascolo.

Abbiamo quindi:

$$\text{Sagr/Stot} = 65,5281 / 73,3614 = \mathbf{0,89 \text{ superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito.}}$$

Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo:

$$\text{Spv/Stot} = 28,85 / 73,3614 = \mathbf{0,39 \text{ inferiore allo 0,40}}$$

Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nell'elaborato "25 R Relazione Agroeconomica" il progetto dell'impianto agrivoltaico prevede la coltivazione di foraggere, allevamento di ovini e olivo nella fascia di mitigazione.

Ma viene effettuato solo un calcolo post operam delle attività agricole proposte, manca quindi la rendita delle coltivazioni ante operam del frumento.

Per questi motivi non è possibile verificare se la resa post operam è maggiore o che si sia mantenuta quella ante operam.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

Dall'elaborato "25 R Relazione Agroeconomica" si riporta che l'indirizzo attuale è una coltivazione di seminativo a rotazione di frumento (Fig.13). L'indirizzo produttivo non è stato mantenuto in quanto il progetto prevede la coltivazione di foraggere, allevamento di ovini e olivo nella fascia di mitigazione

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, non è possibile verificare che si è passati ad una coltivazione con una rendita pari o superiore a quella attuale.

Non sono state rilevate colture di pregio, ma la coltivazione del grano, specie nelle aree della Capitanata si può considerare una coltura tradizionale dei luoghi.

Inoltre l'agro di Ascoli Satriano è zona DOP per la produzione di Olio Extravergine di Oliva a denominazione di origine protetta "Dauno" accompagnata dalla menzione geografica "Sub Appennino". Il disciplinare di produzione prevede che:

La denominazione di origine protetta "Dauno", accompagnata dalla menzione geografica "Sub-Appennino", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

Nella succitata relazione si dichiara che saranno utilizzate varietà di olivo delle cultivar leccino e favolosa (FS-17), di tipologia diversa dalle tradizionali DOP, per le quali vengono utilizzati metodi di coltivazione che sfruttano molto le piante per cui hanno una durata di vita molto breve rispetto alla tradizionale coltivazione dell'olivo dei luoghi.

Per quanto riguarda l'allevamento ovino tra le razze previste da allevare si indica la "Gentile di Puglia" che ha origine nella provincia di Foggia, ma vengono proposte anche razze non autoctone come la "Ile de France" e la "Bergamasca".

Inoltre il proponente in "25 R Relazione Agroeconomica" dichiara anche che: *"Il territorio dell'agro di Ascoli Satriano, storicamente area di transumanza, si caratterizza per una elevata vocazione agricola e solo in parte zootecnica. Il centro abitato, infatti, risulta inserito in un territorio agricolo quasi completamente utilizzato, in parte recuperato a partire dal secolo XVII attraverso opere di bonifica e oggi caratterizzato da coltivazioni rappresentative quali vigneto, oliveto, seminativi."*

Quindi non viene mantenuto l'indirizzo produttivo a frumento che viene sostituito dal prato permanente e allevamento di ovini e in parte foraggio pur avendo i luoghi vocazione più agricola che zootecnica e vengono introdotte oltre alla razza gentile tipica dei luoghi anche razze non autoctone, mentre per quanto riguarda la coltivazione dell'uliveto vengono introdotte cultivar diverse da quelle tradizionali di produzione DOP e sulla base delle considerazioni effettuate, non è stato dimostrato il passaggio ad un indirizzo produttivo più elevato, in quanto manca la resa delle coltivazioni attuali per poter effettuare una verifica.

Tale requisito non è verificato




Figura 13: Carta uso del Suolo Regione Puglia

Requisito B2: Producibilità elettrica minima: $FVagri \geq 0,6 \cdot FVstandard$

Il proponente dichiara che nell'impianto agrivoltaico in esame:

$FVagri = 1,25 \text{ GWh/ha/anno}$ $FVstandard = 1,00 \text{ GWh/ha/anno}$

$FVagri / FVstandard = 1,25 \geq 0,6$

Tale requisito è verificato

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima di 1,30 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1 per quanto riguarda l'attività zootecnica, ma nel tipo 2 per le attività colturali.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Il Proponente dichiara che sarà utilizzata una stazione meteorologica per l'irrigazione, per ottimizzare la gestione dell'irrigazione.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Il Proponente dichiara che sarà effettuato un monitoraggio ante, durante e post operam dei terreni agricoli.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni, quindi non è applicabile, ma il proponente dichiara che preleverà campioni di terreno per le analisi.

E.2 Monitoraggio del microclima: Il Proponente dichiara che effettuerà il monitoraggio del microclima con un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La ditta proponente dichiara che la conduzione dei terreni sarà affidata all'azienda agricola Carrillo Antonio con sede operativa in Ascoli Satriano (FG), Località Azienda Corleto, azienda agricola ad indirizzo foraggero-zootecnico.

Infatti la ditta proponente non è una azienda agricola né risultano ATI o partecipazione di tale ditta che figura come sola conduttrice dei terreni, ma non beneficiaria anche della produzione energetica, che è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

Conclusioni:

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica da realizzare denominato "Euclide" di potenza installata 50,13 MW e potenza massima di immissione pari a 45 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ) presentato dalla società proponente Euclide S.r.l. si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C ter e C quater;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

Si segnala la presenza di altri impianti FER nel buffer di 3 km, di tipo eolico ed un fotovoltaico di piccole dimensioni, in adiacenza al lotto 8. L'impatto cumulativo è stato valutato non particolarmente significativo.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che:

- impegna consistenti aree agricole proponendo un pitch contratto e non mantiene l'indirizzo attuale se non per l'alternarsi di coltivazioni;

- condiziona l'uso di suoli prettamente agricoli per un trentennio, connotandolo, attraverso il sistema di video sorveglianza e illuminazione, cabinati, viabilità e pannelli su trackers, opere che trasformano il contesto agricolo in uno di tipo produttivo / industriale;
- oblitera la trama agricola e propone un impianto "ad unica tessera" con lotti interrotti solo dalla viabilità di campo o da esigenze derivanti dal quadro vincolistico;
- si propone attività agricola finalizzata al pascolamento, potenziando una specie ovina locale a rischio di estinzione e contribuendo alla produzione di prodotti caseari DOP.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che NON è dato verificare il rispetto di tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR;
- non viene rispettato il principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo.
- Non è possibile confrontare la resa del futuro piano culturale perché non sono riportati i dati di riferimento relativi alla resa dell'attuale indirizzo produttivo.

Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico esso è subordinato all'allevamento degli ovini, e alla coltivazione di prati stabili da ricostituire ogni cinque anni, da destinare al pascolo di ovini per il fabbisogno alimentare. Si osserva che per la fattibilità del progetto, la risorsa idrica è indispensabile e non previsionale, pertanto la verifica della disponibilità e della idoneità delle acque è prioritaria tanto per l'allevamento che per il successo delle coltivazioni di prati. Si riportano in modo generico casi studio americani di parchi solari sulle rese produttive e sulla qualità nutrizionale, senza riportare la relativa configurazione spaziale di impianto a cui lo studio si riferisce, per cui nel caso di specie è fondamentale il monitoraggio del progetto agricolo. I terreni saranno condotti da una azienda agricola della zona ad indirizzo ad indirizzo foraggiero-zootecnico: le operazioni culturali, dalla semina alle concimazioni alla raccolta non potranno essere svolte con i mezzi ordinari generalmente impiegati nelle aziende cerealicole foraggere, ma dovranno essere utilizzati macchinari di piccole dimensioni aventi capacità lavorative orarie inferiori. La scelta di questo piano di coltivazione e l'individuazione delle essenze da coltivare è dettato sostanzialmente dalla presenza dell'impianto stesso in quanto necessita di pochi interventi agronomici, con il vantaggio di continuare a rendere produttivi e fertili i terreni. Il piano di coltivazione non conserva il mantenimento dell'indirizzo produttivo ante opera (indirizzo economico passa da cerealicolo-foraggere a prato pascolo) e così come progettato nella sua configurazione spaziale consente una specifica compatibilità di coesistenza con l'idea progettuale seppure non supportata da un più ampio piano di miglioramento aziendale. In linea generale il progetto aiuta a migliorare la biodiversità dell'area.